



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA
POLIZIA MUNICIPALE

Via Matteotti 15, CAP. 28060 - TEL 0321-55113 - FAX 0321-550002
CODICE FISCALE 80013960036 - P. IVA 00467930038

ORDINANZA N. 26 del 05.10.2020

Granozzo con Monticello 05.10.2020

OGGETTO: misure urgenti per il contenimento del contagio da "Covid 2019" o "Corona virus". Obbligo della quarantena a carico del nucleo (omissis).

IL SINDACO

Preso atto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi sul territorio nazionale del Covid 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio Decreto del 12 marzo, ha adottato nuove misure urgenti a riguardo della situazione epidemiologica;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio, ad oggetto 'Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19';

Vista la nota n. 55893/20 ASL NO del 29/09/2020 di aggiornamento dei soggetti positivi al tampone da Corona Virus;

Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Richiamati gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

come Autorità Sanitaria territorialmente competente, l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici e a decorrere dalla data di notifica, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con (omissis), in quanto caso confermato di malattia infettiva diffusiva COVID-19.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, ai sensi della vigente Normativa, corredata dalla comunicazione medica, riportante i dati sensibili del soggetto interessato, allegata agli atti della presente, venga notificata, entro 48 ore dalla notifica della comunicazione sanitaria, a cura delle Forze dell'Ordine, ai famigliari che abbiano avuto contatti stretti con (omissis), in quanto caso confermato di malattia infettiva diffusiva COVID-19.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

La Polizia Locale di Casalino e/o la Stazione Carabinieri di Cameriano sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



Il Sindaco
Dott. Paolo Paglino